

## LODE FIORENTINO

**COMUNE DI BORGO SAN LORENZO** [Art. 7, comma 1, lett. a, LRT n. 2/2019]

### **BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2020**

indetto ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regione Toscana 2.1.2019, n. 2  
e del Regolamento [Art. 7, comma 1, lett. a, b, c, d LRT n. 2/2019] approvato con Deliberazione del Consiglio  
Comunale n. 2 del 04/02/2020.

#### **IL DIRIGENTE**

in attuazione delle Determinazioni Dirigenziali n. 168 del 27/02/2020 e n.211 del 24/03/2020 che ha fissato un nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande al 05/06/2020.

#### **RENDE NOTO**

che dal **03/03/2020** al **05/06/2020** sono aperti i termini per la presentazione della domanda al Bando Generale per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Borgo San Lorenzo. Nuovo termine stabilito con Determinazione 211 del 24/03/2020.

#### **ART. 1 SOGGETTI RICHIEDENTI** [art. 9, comma 1, LRT 2/2019]

La domanda di partecipazione al Bando ERP è presentata da un soggetto – in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Bando – relativamente all'intero nucleo familiare, i componenti del quale devono essere anch'essi in possesso dei requisiti di accesso, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A paragrafo 2, lettere a) e b) LRT 2/2019 – di seguito specificati - che sono soddisfatti dal soggetto richiedente.

**Si considera nucleo familiare** quello composto da una sola persona (il richiedente) ovvero dai soggetti sotto indicati [art. 9, comma 2, LRT 2/2019]:

- a. i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento pre-adottivo, con essi conviventi;
- b. le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c. le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della Legge 20.5.2016 n. 76;
- d. i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e. i soggetti legati da vincoli affettivi e i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

**Per esigenze di autonomia**, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero possono presentare una domanda distinta al presente Bando, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del Bando; in tali casi viene fatto comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine [art. 9, comma 3, LRT n. 2/2019]:

- a. le coppie coniugate;
- b. le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016;
- c. la persona singola con figli fiscalmente a carico;



d. la persona singola giudizialmente separata con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

**Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare** possono presentare la domanda congiunta al Bando ERP anche i soggetti di seguito indicati [art. 9, comma 4, LRT 2/2019]:

a. i componenti di coppie di futura formazione;

b. due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

## **ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO ERP**

La domanda può essere presentata Comune di residenza o al Comune dove viene svolta l'attività lavorativa alla data di pubblicazione del presente Bando [All. A, paragrafo 1, LRT n. 2/2019].

I requisiti per la partecipazione al Bando, che devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare dalla data di pubblicazione del bando e al momento dell'assegnazione [Art. 8, comma 2, LRT n. 2/2019], sono i seguenti [All. A, paragrafo 2, LRT n. 2/2019]:

**a. cittadinanza** italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia.

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente [Art. 8, comma 2, LRT n. 2/2019].

**b. residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale** nell'ambito territoriale regionale per almeno cinque anni anche non continuativi. La residenza anagrafica o la sede lavorativa nel Comune di Borgo San Lorenzo verrà verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente [Art. 8, comma 2, LRT n. 2/2019].

**b.bis. assenza di condanne penali** passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

**c. situazione economica** tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare, determinata con i criteri di cui al DPCM n. 159/2013, deve risultare **non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE.**

Nel caso dei soggetti che presentano domanda autonoma rispetto al nucleo in cui sono inseriti per **esigenze di autonomia**, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti che presentano **domanda congiunta per la formazione di un nuovo nucleo familiare**, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno il limite di 16.500,00 euro di valore ISEE e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

**d.1. assenza di titolarità di diritti di proprietà** o usufrutto, di uso o abitazione su **alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare **ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km.** dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI.

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, LRT n. 2/2019 (due o più persone per vano utile);

**d.2. assenza di titolarità di diritti di proprietà**, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di



sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro**, che non siano utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE.

**Le disposizioni di cui ai punti d.1 e d.2 non si applicano** quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'art. 9 comma 3 della LRT 2/2019;
- 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro 60 giorni;
- 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere della data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

Possono inoltre partecipare al Bando **i titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo**, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti sopra riportati, in casi debitamente documentati di **indisponibilità giuridica** delle quote degli immobili stessi [All. A, paragrafo 4, LRT n. 2/2019].

**e.1. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.**

Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

**e.2. non titolarità di natanti o imbarcazioni** a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali.

**e.3. non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV).** In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali.

**f. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo.** Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti d.2. ed e.1.

**g. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici** o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque



forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

**h. assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'articolo 38, comma 3, lettere b), c), d) ed e) della LRT 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.**

**i. assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.**

#### **ART. 4 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI.**

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione [Art. 10, commi 1 e 2, LRT n. 2/2019].

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti [All. B, LRT n. 2/2019]:

##### **a) Condizioni sociali, economiche e familiari:**

###### **Reddito:**

**a-1.** reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **PUNTI 2;**

**a-1 bis.** reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **PUNTI 1.**

###### **Composizione del nucleo familiare:**

**a-2.** nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 e a-4 bis: **PUNTI 1;**

**a-3.** nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**  
con uno o più figli minori a carico: **PUNTI 2.**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

###### **Invalidità e/o handicap in gravità:**

**a-4.** nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

1. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità pari o superiore al 67%: **PUNTI 1;**
2. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità pari al 100%: **PUNTI 2;**
3. invalido che non abbia compiuto i 18 anni o che abbia compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**



**a-4 bis.** Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **PUNTI 3.**

**N.B. NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI DUE O PIU' SITUAZIONI DI INVALIDITA' (RIFERITE CIOE' A DUE O PIU' SOGGETTI DIVERSI) DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS, IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE E' DI PUNTI 4.**

**Pendolarità:**

**a-5.** richiedente in condizioni di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **PUNTI 1.**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

**Presenza di soggetti fiscalmente a carico e/o pagamento assegno mantenimento:**

**a-6.** nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **PUNTI 2;**

**a-7.** nucleo familiare composto da una sola persona con:

1. uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

2. un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 2;**

3. due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 3;**

4. uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis (condizioni di invalidità): **PUNTI 4.**

**a-8.** richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **PUNTI 1.**

**NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI PIU' SITUAZIONI TRA QUELLE SOPRA INDICATE, NON POSSONO COMUNQUE ESSERE ATTRIBUITI PIU' DI 6 PUNTI.**

**IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A-7 N.4 NON PUO' CUMULARSI CON I PUNTEGGI DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS.**

**b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo accertate dall'autorità competente:**

**b-1.** permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **PUNTI 3.**

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Al fine della definizione di alloggio improprio non ha valore cogente l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare.

**b-2.** abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **PUNTI 2;**

**b-3.** abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **PUNTI 3;**



**b-4.** abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia:

1. superiore ad un terzo del reddito imponibile e risulti regolarmente corrisposto: **PUNTI 3**;
2. uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **PUNTI 4**.

Dagli importi del canone corrisposto devono essere scorporati eventuali contributi per l'affitto;

**b-5.** abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita dall'art. 14, comma 3, LRT n. 2/2019 o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **PUNTI 2**;

**b-6.** coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **PUNTI 2**. Le due condizioni non sono cumulabili.

### **c) Condizioni di storicità di presenza:**

**c-1.** residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando da almeno:

1. dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2**;
2. quindici anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 3**;
3. vent'anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 4**.

**c-2.** presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio.

**IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE NON PUO' COMUNQUE SUPERARE I 6 PUNTI.**

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda.

**c-3.** periodo di contribuzione al fondo GESCAL:

1. non inferiore a 5 anni: **PUNTI 1**;
2. non inferiore a 10 anni: **PUNTI 2**.

I punteggi di cui al punto c non possono essere attribuiti ai nuclei già assegnatari di alloggi ERP.

### **ART. 5 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

I requisiti per la partecipazione al Bando e le condizioni del nucleo che danno titolo all'attribuzione dei punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i.

La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000.

I cittadini non italiani devono allegare alla domanda idonea documentazione relativa alla possidenza o non possidenza di immobili nel Paese di origine che può essere rilasciata secondo una delle seguenti modalità:

- a) dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese d'origine in Italia con firma del funzionario delegato o del console, legalizzata da parte della Prefettura competente, salvo i casi di esclusione dell'obbligo di legalizzazione previsti da convenzioni internazionali.
- b) dalla competente autorità nel Paese d'origine. In tal caso la firma del funzionario estero deve essere legalizzata dal Consolato italiano presente nel Paese d'origine o apostillata nel caso in cui il Paese di appartenenza abbia aderito alla Convenzione dell'Aja sull'Apostille.

La certificazione proveniente dal Paese d'origine deve essere tradotta in lingua italiana ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000. La traduzione può essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

- a) nel Paese d'origine presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana;



- b) nel Paese d'origine secondo la normativa locale: in questo caso, le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti, salvo esclusioni previste da convenzioni internazionali;
- c) in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati;
- d) in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chi conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi Tribunale civile italiano.

Sono esentati dal produrre tali attestazioni i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria", "rifugiato politico" e "motivi speciali".

## ART.6 CONTROLLI

Sulla domanda presentata vengono eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ss.mm.ii.

La dichiarazione mendace o la produzione di atti falsificati è punita ai sensi della legge penale vigente e comporta l'esclusione dalla graduatoria o l'annullamento della eventuale assegnazione.

**I punteggi** di cui all'Allegato B della Legge Regionale sono attribuiti a tutte le domande presentate, in base alla documentazione allegata alla domanda ed **effettuando tutti i controlli** inerenti la veridicità di quanto autocertificato.

Il controllo sui **requisiti di accesso** ai sensi dell'allegato A della Legge Regionale è effettuato a **campione nella misura del 10% di tutte le domande presentate**, da individuare tramite sorteggio, per i seguenti casi:

- **b.bis. assenza di condanne penali** passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
- **d.2. assenza di titolarità di diritti di proprietà**, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro**, che non siano utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente.
- **e.1. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.
- **e.2. non titolarità di natanti o imbarcazioni** a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali.
- **e.3. non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV)**.
- **f. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo**. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti d.2. ed e.1.
- **g. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici** o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

Il controllo sui requisiti di accesso ai sensi dell'allegato A della Legge Regionale è effettuato **nella misura del 100% delle domande presentate da soggetti** ricadenti nei seguenti casi:

- **b. residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale** nell'ambito territoriale regionale per almeno cinque anni anche non continuativi (tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente).

**Devono essere allegati alla domanda, a pena di esclusione,  
i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio**



### PER COMPROVARE I REQUISITI DI ACCESSO:

Documentazione comprovante l'attività lavorativa a Borgo San Lorenzo (solo per coloro che non sono residenti a Borgo San Lorenzo) (es. estratto conto INPS, attestazione del datore di lavoro) [requisito All. A, comma 1]

Documentazione comprovante la perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale [requisito art. 9, comma 3, lett. d]

Permesso di soggiorno in corso di validità almeno biennale del richiedente [Art. 8, comma 2, LRT n. 2/2019]

Cittadini comunitari non italiani e extracomunitari: certificazione relativa alle proprietà immobiliari all'estero [requisito d.2.]

Se titolari di diritti reali:

planimetria catastale dell'alloggio (per verifica dell'inadeguatezza) [requisito d.1.]

documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile per attività lavorativa prevalente del richiedente [requisito d.2.]

documentazione sulla non disponibilità della casa coniugale [completa requisito d.1.e/o d.2.]

dichiarazione di inagibilità dell'alloggio [completa requisito d.1.e/o d.2.]

documentazione sul pignoramento ex art. 560 c.p.c. [completa requisito d.1.e/o d.2.]

Se titolari pro quota di diritti reali su immobili a uso abitativo di valore catastale > € 25.000, documentazione relativa alla indisponibilità giuridica delle quote [All. A comma 4, completa requisito d.1.e/o d.2.]

Se titolari di natanti o imbarcazioni, documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali [requisito e.2.]

Se titolari di autoveicoli di potenza superiore a 80 KW (110 CV), documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali [requisito e.3.]

**Devono essere allegati alla domanda, a pena di non attribuzione del relativo punteggio, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio**

### PER COMPROVARE LE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

Documentazione attestante reddito non ricavabile da ISEE (es. contratti di lavoro domestico: CU datore di lavoro o estratto conto INPS) [punteggio a-1, a-1bis]

Certificazione di invalidità uguale o superiore al 67% oppure uguale o superiore al 100% [punteggio a-4]

Certificazione di handicap in gravità L. 104 [punteggio a-4 bis]

Documentazione attestante la sede di lavoro per la dimostrazione della pendolarità (es. contratto di lavoro, attestazione datore di lavoro) [punteggio a-5]

Documentazione sulla regolarità del pagamento dell'assegno di mantenimento (sentenza Tribunale, ricevute versamenti a coniuge/figli) [punteggio a-8]

Documentazione relativa all'alloggio improprio (di autorità pubbliche) [punteggio b-1]

Documentazione relativa a barriere architettoniche (perizia tecnica sulle barriere non facilmente eliminabili e attestazione medica della grave e permanente difficoltà di deambulazione) [punteggio b-2]



Documentazione per il calcolo dell'incidenza del canone di affitto sul reddito imponibile (contratto di locazione registrato e ricevute di pagamento; documentazione reddito imponibile se non ricavabile da ISEE) [punteggio b-4]

Provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento di data non superiore a due anni unitamente alla documentazione sulle cause del mancato pagamento (es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività libero professionale, malattia grave) [punteggio b-5]

Provvedimento di sfratto per morosità e relativa convalida di data non superiore a due anni unitamente alla documentazione comprovante la morosità incolpevole (es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività libero professionale, malattia grave) [punteggio b-5]

Documentazione comprovante la coabitazione con altri nuclei familiari [punteggio b-6]  
Per la dimostrazione del sovraffollamento, planimetria catastale dell'alloggio abitato [punteggio b-6]

Documentazione comprovante l'attività lavorativa a Borgo San Lorenzo (solo per coloro che non sono residenti a Borgo San Lorenzo) da almeno 10/15/20 anni (es. estratto conto INPS, attestazione del datore di lavoro) [punteggio c-1]

Contribuzione fondo GESCAL per almeno 5/10 anni, trattenuta dalla busta paga per rapporti di lavoro dipendente fino al 31.12.1998 (es. copia libretto di lavoro, estratto contributivo INPS) [punteggio c-3]

#### **ART. 7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda deve essere presentata dal **03/03/2020** al **04/05/2020** con le seguenti modalità:

Le domande inoltrate di persona devono essere presentate entro le ore 12.00 del giorno di scadenza.

- Le domande spedite a mezzo raccomandata postale A.R. devono riportare nome, cognome e indirizzo del mittente e sulla busta la dicitura "*contiene domanda bando alloggi ERP*". Per esse, ai fini del termine di invio, farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

- Le domande spedite a mezzo posta elettronica certificata (PEC), indirizzo PEC: **comune.borgo-san-lorenzo@postacert.toscana.it**, dovranno essere inviate esclusivamente da un indirizzo PEC nella disponibilità del richiedente, entro le ore 24.00 del giorno di scadenza. La domanda da allegare al messaggio PEC può consistere:

a- nel documento informatico originale, firmato digitalmente dal richiedente ed in regola con il bollo;

b- nella copia digitale (prodotta mediante scannerizzazione) dell'originale analogico (cartaceo), recante la firma autografa del richiedente ed in regola con il bollo.

Per la redazione e l'invio della domanda gli interessati potranno allo scopo fruire anche dell'ausilio di organizzazioni presenti sul territorio che si renderanno disponibili al servizio, sarà inoltre possibile rivolgersi all'Ufficio URP nei giorni di apertura al pubblico, previo appuntamento, telefonando ai seguenti numeri 055-84966235 – 055-84966260.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Borgo San Lorenzo non invierà comunicazioni personali circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva. La graduatoria ed ogni altra comunicazione inerente il bando ERP 2020 saranno visibili sul sito istituzionale del Comune e dell'Albo on-line.

#### **ART. 8 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI**

Il Comune di Borgo San Lorenzo procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della LRT n. 2/2019 riportate all'art. 4 del Bando, ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità e la completezza di quanto autocertificato, dichiarato o allegato dal richiedente.



### **Formazione della graduatoria generale** [NB: disciplina di dettaglio nel regolamento]

Entro 180 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, il Comune di Borgo San Lorenzo procede all'approvazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda [Art. 7, comma 1, lett. d, LRT n. 2/2019].

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Entro 40 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio i nuclei familiari che hanno partecipato al bando possono presentare opposizioni al Comune.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il Responsabile del procedimento inoltra la medesima alla Commissione ERP e Mobilità del Comune di Borgo San Lorenzo [Art. 7, comma 1, lett. c, LRT n. 2/2019], unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione ERP e Mobilità decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

Entro lo stesso termine la Commissione ERP e Mobilità formula la graduatoria definitiva e la trasmette al Dirigente comunale per la sua approvazione.

A parità di punteggio si applicano i criteri di priorità di cui all'art. 10, comma 6, LRT 2/2019.

### **Validità e aggiornamento della graduatoria generale.**

La Graduatoria definitiva ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Borgo San Lorenzo e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

### **ART. 9 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

[Art. 7, comma 1, lett. e, LRT n. 2/2019: le modalità di individuazione degli alloggi sono disciplinate nei regolamenti dei Comuni]

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 10, comma 4, LRT n. 2/2019.

All'atto di assegnazione degli alloggi il Comune di Borgo San Lorenzo accerta la permanenza dei requisiti per l'assegnazione [Art. 12, comma 4, LRT n. 2/2019].

### **ART. 10 CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica viene determinato dal Soggetto Gestore Casa S.p.A. sulla base di quanto disposto dal Capo III della LRT n. 2/2019.

### **ART. 11 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando sono trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento, ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Lorenzo. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.




**ART. 12 NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla LRT n. 2/2019 e al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 04/02/2020.

Il Responsabile del procedimento è Alessandra Pini.

Data 02/03/2020

  
Il Dirigente  
Dr. Emanuele Cosmi

